



Comune di *Limido Comasco*

Provincia di Como

REGOLAMENTO SULLA TENUTA DEI CANI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

ART. 2 - AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.

ART. 3 – RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
 - b) fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30,00 ad €. 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni;
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

ART. 4 – MUSERUOLE E GUINZAGLI

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00. L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del ministero della salute del 12.12.2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 7.

Mod.

Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO)
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
e-mail info@comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it



UNI EN ISO 9001:2000 CERTIFICATO N° 01.526
UNI EN ISO 14001:2004 CERTIFICATO N° 04.1059

ART. 5 – DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DEI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi d'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.
4. La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza il guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.
10. Chiunque omette la custodia del proprio cane o comunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, fatta salva la possibilità di emettere ulteriori e necessari provvedimenti, tra cui segnalazione alla competente A.S.L.

ART. 6 - PARTICOLARI SITUAZIONI

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
2. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.
3. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
4. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore.
5. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 90,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 4 e 5 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.
8. In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi ed i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

ART. 7 – TUTELE DELL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI

1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del ministero della salute del 12/12/2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00;
 - b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'ordinanza ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 600,00.

ART. 8 – CENSIMENTO LOCALE DEI CANI PERICOLOSI

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale. Il Comune istituirà un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'art. 7 da comunicare periodicamente aggiornato ai servizi veterinari e agli organi di polizia.
2. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'A.S.L. potrà stabilire:
 - a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
 - b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
 - c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

ART. 9 – NORME DI CHIUSURA

1. L'Ufficio anagrafe canina del Comune comunica alla polizia locale, almeno ogni 6 mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 7 e quello dei cani pericolosi di cui all'art. 8; la polizia locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

ART. 10 – VIGILANZA

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale.

Allegato:

ORDINANZA 12 dicembre 2006

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007

ALLEGATO:

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b, della presente Ordinanza:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estreilla;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pit bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.